

CAPITOLATO D'ONERI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente capitolato il Comune di Cusano Milanino disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, nell'osservanza del Regolamento comunale vigente, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio previsti dal D. Lgs. 507/1993 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente-utente ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dal 01/01/2011 al 31/12/2015.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La concessione si intende anticipatamente risolta di diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamenti comportanti l'abolizione della concessione stessa, ovvero ricorressero le condizioni per la disdetta.

Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto alla ditta appaltatrice cessata di emettere atti o effettuare riscossioni e la stessa dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o alla ditta subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandola al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 446/1997.

Esso subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo, con l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della riscossione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla gara, con un massimo del 18%.

Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm. ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 5 del DPR 633/1972.

Il canone annuo minimo garantito netto è stabilito nella misura risultante dalla gara, con un minimo di euro 100.000,00 (euro centomila/00).

ARTICOLO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, da valutarsi, da parte della commissione di gara, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi;
2. progetto di organizzazione e gestione del servizio;
3. offerta economica.

Le offerte dovranno indicare l'aggio praticato, che non dovrà essere superiore alla misura massima del 18 % su tutte le riscossioni a qualsiasi titolo effettuate, e il minimo garantito a favore del Comune, che non dovrà essere inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00).

Sono ammesse esclusivamente offerte di aggio al ribasso e di minimo garantito al rialzo.

Ricorrendo i presupposti previsti, la Commissione potrà provvedere alla aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

In caso di due o più offerte vincitrici a pari merito si procederà con ulteriore ballottaggio a trattativa privata da esperirsi col criterio del massimo ribasso.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L'aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto, che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o di variazioni di tariffe, l'aggio e il minimo garantito convenuto devono essere rivisti in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al 10% (dieci per cento).

ARTICOLO 7 – CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione o fidejussione corrispondente all'importo del minimo annuo garantito, quale risulta dall'esito della gara, da costituirsi secondo le norme specifiche di leggi vigenti.

Qualora la cauzione sia prestata a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria la medesima dovrà prevedere l'escussione "a prima richiesta" e nel termine di 15 giorni con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 codice civile nonché l'eccezione di cui al successivo articolo 1957 codice civile.

Il Comune potrà procedere ad esecuzione sulla cauzione o fidejussione, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la stessa risultasse insufficiente.

La cauzione o fidejussione dovrà essere mantenuta integra per tutto il tempo della concessione e non sarà svincolata che alla scadenza della stessa previo riconoscimento da parte dell'Ente del pieno e completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere, a richiesta del Comune, all'integrazione proporzionale della cauzione o fidejussione, entro i termini stabiliti dal Comune, ogni qualvolta, durante la concessione, la cauzione o fidejussione prestata risultasse inadeguata in rapporto all'aumento degli introiti.

ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA SICUREZZA

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare all'Ente copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga a:

- a) applicare il D. Lgs. 507/1993 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, tra cui il Piano generale degli impianti pubblicitari;
- b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- d) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti dal D. Lgs. 507/1993;
- e) gestire il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e il servizio delle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, tra cui il Piano generale degli impianti pubblicitari;
- f) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- g) inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto, allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente, in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario;
- h) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 507/1993;
- i) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
- j) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- k) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- l) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti delle pubbliche affissioni attualmente installati, nonché provvedere a proprie spese all'installazione di tutti gli ulteriori impianti, di adeguata qualità, la cui ubicazione e struttura saranno concordati con l'Amministrazione Comunale.
- m) tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione rimarranno, alla scadenza del contratto, di proprietà dell'Ente;
- n) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;

- o) in ottemperanza al D. Lgs.196/2003 la ditta appaltatrice dovrà assicurare la massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di effettuare le prestazioni inerenti il servizio affidato e soltanto per il periodo pari alla durata dell'incarico. Alla fine dell'incarico è fatto divieto alla ditta appaltatrice di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

ARTICOLO 10 – RECAPITO

Il concessionario predispone e mantiene in Cusano Milanino un apposito sportello aperto al pubblico, strutturato con un'articolazione degli orari di apertura al pubblico tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, nonché la massima fruibilità da parte dell'utenza.

L'articolazione degli orari dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e ogni sua diversa articolazione o modifica dovuta a ferie o assenze dovrà essere opportunamente segnalata.

L'ufficio deve essere reso operativo entro 3 (tre) mesi dalla data dell'affidamento del servizio.

Il mancato allestimento della sede sul territorio comunale entro il termine sopra stabilito è sanzionato con una penale pari al 30% (trenta per cento) della cauzione, previa diffida ad adempiere.

Nel caso permanga l'inadempimento si dà corso alla risoluzione del contratto, secondo le modalità previste dal codice civile.

Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 11 – RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata sull'apposito registro cronologico.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il concessionario deve comunicare agli utenti i tempi entro cui sarà effettuata l'affissione richiesta e gli spazi disponibili per l'affissione stessa.

ARTICOLO 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti;
- b) impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso, dal responsabile dell'Ufficio Tributi;
- c) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- d) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che costituisca una archivio degli utenti della pubblicità e del servizio affissioni;
- e) fornire chiarimenti, esibire atti e documenti e quanto altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

ARTICOLO 13 – CONTABILITA'

Per la gestione contabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al D.M. 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri e i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tutti i bollettari alla fine di ogni anno di gestione, entro il mese di gennaio successivo, saranno consegnati al Comune.

ARTICOLO 14 – VERSAMENTI

Il concessionario versa alla Tesoreria del Comune l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio a scadenze bimestrali posticipate, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla scadenza del bimestre.

Il versamento dovrà essere corredato dal rendiconto bimestrale.

L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

In caso di ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente aumentato di 3 punti percentuali.

Restano salvi gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Entro e non oltre il 31 gennaio successivo al termine di ogni anno il concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della propria gestione, ai sensi degli articoli 93 e 233 del D. Lgs. 267/2000 secondo il modello 21 approvato con D.P.R. 31/01/1996 n. 194 e ss.mm. Al rendiconto dovrà essere allegata copia del DURC del concessionario.

ARTICOLO 15 – SANZIONI E PENALITÀ

Alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del D. Lgs. 507/1993.

Il concessionario del servizio dovrà effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria se affissa negli spazi autorizzati, ovvero la rimozione delle affissioni abusive se effettuate negli spazi non autorizzati, con successiva notifica secondo le modalità previste dall'articolo 10 del D. Lgs. 507/1993.

Per la mancata copertura/rimozione della pubblicità abusiva, entro quarantotto ore dalla rilevazione, effettuata con apposito verbale dall'appaltatore o dalla segnalazione effettuata dal Comune, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di euro 300,00 (euro trecento).

Il verbale relativo alla rilevazione della pubblicità abusiva dovrà essere trasmesso al Comune, anche in via telematica, entro ventiquattro ore dalla rilevazione stessa.

La mancata affissione dei manifesti, che non sia dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 507/1993, sarà sanzionata con l'applicazione al concessionario del servizio di una penalità di euro 300,00 (euro trecento).

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.

Inoltre deve coprire i manifesti scaduti entro quarantotto ore dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta; in caso di inadempienza sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di euro 300,00 (euro trecento).

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o fax.

Al recupero delle somme a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi sulla cauzione o sulla fidejussione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato al concessionario cedere o subappaltare la concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione o fidejussione e del risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 17 – DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per non aver prestato o adeguato la cauzione o la fidejussione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 19 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti al contratto d'appalto sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme generali del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme previste negli appositi Regolamenti comunali e nel Piano generale degli impianti pubblicitari.